

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

652^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1962

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE:	
Per la nomina:	
PRESIDENTE	Pag. 30455
VARALDO	30455
CONGEDI	30455
DISEGNI DI LEGGE:	
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti	30455
Trasmissione	30455
« Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale » (2158) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
Bosco, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	30464
DARDANELLI	30461
JANNUZZI	Pag. 30460
MASSIMO LANCELLOTTI	30469
PICCHIOTTI	30458
ROMANO Antonio, <i>relatore</i>	30462
TERRACINI	30456
« Norme per l'elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste » (821-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	30471
SCHIAVONE, <i>relatore</i>	30470
TOLLOY	30470
INTERROGAZIONI:	
Annunzio	30471

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 16 novembre.

GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore De Leonardis per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza » (2294);

« Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari » (2295).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Per la nomina di Commissione speciale

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 16 novembre ultimo scorso il ministro Trabucchi ha richiesto l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame del

disegno di legge: « Provvedimenti per l'edilizia ospedaliera » (2291). Esaminato il disegno di legge stesso, concordo sull'opportunità di tale richiesta e pertanto propongo al Senato di voler deliberare la nomina di una Commissione speciale.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Signor Presidente, propongo che, come di consueto, la nomina dei membri della Commissione speciale le sia deferita contestualmente alla deliberazione della nomina della Commissione speciale.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Varaldo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 » (2278), di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri, previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

« Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni » (2281), previ pareri della 2ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » (2285), previ pareri della 1ª e della 11ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche missilistiche » (2284), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » (2282), di iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri, previ pareri della 5ª e dell'8ª Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale » (2158) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale », già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, il disegno di legge, che viene quest'oggi proposto all'attenzione del Senato, rappresenta, come è ricordato nel testo della relazione, il momento conclusivo di un lungo periodo di discussioni e di elaborazioni, svoltesi sia in sede parlamentare, sia in sede accademica, sia in sede giurisdizionale, attraverso una serie di iniziative concorrenti che miravano a far modificare o a dare inizio ad una prima modificazione di una norma del Codice penale la quale, più di ogni altra, ha costituito sempre per la opinione pubblica e nel giudizio degli esperti e degli studiosi causa di somma preoccupazione. Mi riferisco alla pena dell'ergastolo che, dopo la decisione nella nostra Repubblica di sopprimere la pena di morte, rappresenta la sanzione più severa e più dura che la legislazione italiana riservi a coloro i quali violino la nostra legge penale.

Il progetto che noi abbiamo dinanzi non affronta tuttavia nè risolve la questione di fondo: quella della soppressione della pena dell'ergastolo, considerata dalla maggior parte di coloro che si sono interessati del problema in contrasto innanzitutto col principio costituzionale che considera la pena essenzialmente sotto il profilo della riacquisizione del reo alla società umana, e che pertanto implicitamente qualificherebbe come inammissibile una pena che segrega permanentemente il reo dalla società stessa; in secondo luogo, di eccessiva durezza e tale da superare, con l'enormità della sanzione perpetua, l'entità del delitto commesso, quale che sia la sua gravità.

A questo proposito appunto osservo, riferendomi a quanto l'onorevole relatore dice a proposito della necessità di una revisione dell'intera scala delle pene che conseguirebbe alla soppressione della pena dell'ergastolo, che questo argomento — che rappresenta per l'onorevole relatore il motivo decisivo per non accogliere, nè in questa, nè in un'eventuale sede futura, l'abolizione del-

l'ergastolo — costituisce invece per me uno dei motivi per i quali bisogna avviarsi con decisione alla soppressione in parola.

Ritengo infatti (e molti lo ritengono con me) che la scala delle pene previste dal Codice attualmente vigente sia eccessivamente severa, tale da creare sproporzioni intollerabili fra l'afflittività delle pene ed i delitti perseguiti. Forse non tutti hanno coscienza di ciò che significhi per un essere vivente la perdita della libertà personale, e per questo si è facili ad accettare che questa si prolunghi assai al di là di quanto possa essere umanamente sopportato. È vero che la espiazione è venuta mano mano attenuandosi in durezza, quasi addolcendosi. Nè è possibile raffrontare la severità con la quale, in tempi lontani e anche abbastanza recenti, le pene restrittive della libertà personale venivano scontate, coi sistemi attualmente in atto. A poco a poco, sia pure con esitazione e lentezza, si sono introdotte nel regime penitenziario delle norme che ne hanno diminuito l'afflittività. Ma tutto ciò non poteva nè può incidere sul carattere fondamentale delle pene costituito dalla privazione della libertà e conseguentemente di tutti quei beni che la libertà in sè comporta, ad esempio nel campo della vita affettiva. Questo appunto mi permette di affermare che la scala delle pene previste dal Codice è troppo severa. Giusto e ragionevole sarebbe perciò sopprimere la pena dell'ergastolo riducendo la pena massima a 30 anni di reclusione. Pensino gli onorevoli colleghi, se pur vi riescono, ad immaginare ciò che rappresenti di terribile la privazione della libertà per 30 anni e cioè per l'intero corso della vita attiva, operante, creatrice. Allora essi si persuaderanno che in codesto limite può ben fissarsi la condanna irrogata per il maggiore delitto perpetrabile. E va di per sè che, fissata in 30 anni la pena massima, le altre pene potrebbero e dovrebbero essere proporzionalmente diminuite nei confronti di quanto il Codice oggi dispone.

Comunque, chiusa questa parentesi che può rappresentare il programma per future iniziative legislative, e ritornando alla disposizione fondamentale contenuta in que-

sto disegno di legge, dirò che sono con essa completamente d'accordo. Noi sappiamo che essa ha fatto sorgere un'ansiosa attesa nel mondo carcerario. La sua approvazione concorrerà a riportarvi tranquillità e serenità. Ciò sia per coloro i quali hanno coscienza di essersi già precostituiti con la propria condotta i titoli per godere del premio generoso che qui si dispone, sia per coloro che, fino ad oggi scoraggiati dalla mancanza di una prospettiva, non si erano impegnati nel processo interiore di riscatto morale ma che invece d'ora innanzi vi saranno sospinti dalla possibilità infine offerta di uno scopo cui mirare con larga speranza.

Per ciò che si riferisce alle altre disposizioni contenute nel disegno, sono anche ad esse favorevole. Ogni limitazione posta alla assegnazione dei condannati al lavoro all'aperto, rappresenta un ingiustificato indurimento della pena. E ciò specie per i condannati a vita nei cui confronti il lavoro costituisce un sostegno morale per affrontare più disciplinatamente l'angosciosa prospettiva dell'avvenire. Uguale considerazione si può fare per l'aggravante della segregazione. Concordo perciò con le proposte attenuatrici che oggi ci sono sottoposte.

Al progetto andrà dunque il voto mio e del Gruppo al quale appartengo, che lo assume come indice di un orientamento che spero sia stato accolto dalla Commissione intenta alla riforma del Codice penale.

È tempo di rinunciare alla credenza che la estrema durezza delle pene rappresenti la migliore difesa della società. Una loro equa misura può costituire assai meglio il momento moderatore degli eccessi ai quali i singoli possono essere spinti non solo dalla loro volontà, ma bene spesso da fattori concorrenti che sfuggono alla loro coscienza e anche frequentemente alla valutazione dei giudici.

In conclusione annuncio il voto favorevole di questo settore al progetto di legge che ci è stato sottoposto. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, consentite che io faccia una breve dichiarazione in ordine a questo problema che mi ha dato tanto tormento. Quando nella mia prima giovinezza — ohimè tanto lontana! ebbi la ventura di leggere il libro di un ergastolano veramente nobile, Luigi Settembrini, « Rimembranze », avevo indossato da poco la toga, la toga che, quando è portata in modo dignitoso, ha detto sempre sì quando c'era un caduto da soccorrere, ha detto sempre sì quando c'era la libertà da difendere, ha detto sempre sì quando c'era un'ingiustizia da denunciare.

Ebbene, egregi colleghi, da quel giorno è maturata in me, dopo 55 anni di accostamenti a tutte le miserie, alle creature seppellite vive senza speranza e senza domani, la certezza che quelle parole di Luigi Settembrini sull'ergastolo siano una tragica ma insopprimibile verità. Alla luce di questi ricordi non ho avuto mai da quel giorno nè esitazioni nè momenti di arresto nel battermi a viso aperto affinché si abolissero le pene eliminatrici dell'uomo e della libertà umana, vale a dire la pena di morte e l'ergastolo.

In quest'alba nuova, che pare disegnarsi sul nostro Paese e che apre l'animo alla speranza se non di un meriggio trionfale, per lo meno di un meriggio senza tenebre, sarà bene ricordare le parole di quel grande, che sacrificò dieci anni di vita nell'ergastolo, perchè siano di monito a tutti in questo cammino che dobbiamo percorrere per giungere all'eliminazione di una pena da lui dichiarata incivile. Egli scrive nelle sue « Rimembranze »: « Quando entrai nell'ergastolo, gli uomini che già vi erano mi facevano orrore. Dopo alcuni giorni, mi fecero pietà. Sono scellerati, sì. Ma sono scellerati essi soli? Oh voi che fate le leggi e che giudicate gli uomini, rispondetemi: prima che costoro fossero caduti nel delitto, che avete fatto per essi? Avete educato la loro fanciullezza? Avete consigliato la loro gioventù? Avete sollevato la loro miseria? Li avete educati al lavoro? Avete insegnato ad essi il dovere del loro Stato? Avete illuminato questi che camminavano nelle tenebre dell'ignoranza? E se

non avete fatto tutto questo che era vostro dovere, non avete voi colpa dei delitti loro? E chi vi dà il diritto di punirli? Voi che date la pena a costoro secondo la vostra legge e la vostra giustizia, sarete giudicati secondo un'altra legge ed un'altra giustizia. Voi, invece di correggere gli uomini, o li distruggete con la mannaia o li gettate nelle carceri e nelle galere ad imputridire. Pane e lavoro sono gli elementi di ogni educazione e mezzo per domare ogni durezza, per mansuefare ogni fierezza. La pena dell'ergastolo » — lo ricordino tutti coloro che sono in quest'Aula e soprattutto i colleghi democristiani — « non è nè giusta, nè utile, nè cristiana. Sta scritto che Dio vuole la penitenza, non la distruzione del peccatore. Adunque, o il Vangelo è falso o questa pena è empia e chi la dà è stolto ed empio ».

Nè si dica che queste parole sono parole di un singolo o voci clamanti nel deserto, perchè il professor Messina dell'Università di Perugia ha scritto che sono molti di più coloro che vogliono l'abolizione dell'ergastolo di coloro che vogliono ancora mantenerlo. Il problema si fa ogni giorno più vivo e più pressante. Si è fatto il Congresso giuridico a Firenze nel 1949, se ne è fatto un altro, nel quale si è trattato ampiamente dell'ergastolo, a Roma nel 1958, si è fatto un altro Convegno a Bellagio, un altro a Perugia; ed abbiamo dal 1953 un disegno di legge presentato dall'onorevole Buzzelli e dal nostro collega Capalozza, e dal 1955 un disegno di legge presentato dagli onorevoli Degli Occhi e Caronia.

Il professor Carnelutti, che era favorevole alla pena di morte ed ora è antesignano dell'abolizione e contrario all'ergastolo, ha scritto queste parole, in un suo documento che non può essere dimenticato: « L'ergastolano è un animale incapace a ritornare ad essere un uomo ». E la Costituzione, nell'articolo 27, che cosa dice, onorevoli colleghi? « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Dopo quindici anni, abbiamo avuto questo disegno di legge dell'ex ministro Gonella, il quale, interpretando l'articolo 27 della

Costituzione, dice che esso non è contrario all'ergastolo, perchè si riferisce solo al trattamento nell'espiazione della pena. Ma egli si è dimenticato di dire che la minaccia di una pena che non ha tempo nel tempo, di una pena che seppellisce un vivo, è una minaccia che non può esser tollerata perchè nessun uomo ha la potestà di scrivere la parola « mai » nei riguardi di un altro uomo.

Ma poichè la speranza — lo ha detto il collega Terracini — del ritorno fra i vivi non sia vana, non solo si è resa l'espiazione della pena meno inumana col permesso del lavoro in comune, con l'abolizione della segregazione dagli altri, ma si è consentito che, dopo 28 anni, si ha il diritto di chiedere, come facoltà, la liberazione condizionale. È evidente che non si può fare una classificazione secondo gli anni osservando che per un uomo di 50 anni anche 28 anni sono pena perpetua, cosa che non si verifica per il condannato all'ergastolo che abbia 20, 30 anni. Ma la liberazione condizionale è sottoposta al vaglio di una discriminazione soggettiva, la quale, anche per un solo rapporto, può rigettare nell'ombra eterna un condannato. E questa è una valutazione negativa contro la liberazione condizionale.

Non è certo questa facoltà che possa dare la certezza del diritto, il quale assicura che quando si è scontata la pena, nella misura stabilita dalla legge, si ha sicuramente il diritto di uscire dal carcere. Tutto questo andava detto. Ma v'è questa supplica silenziosa dei sofferenti, che noi sentiamo; e la sentiamo anche se essa è un sorso d'acqua per l'assetato, anche se è una piccola luce nelle tenebre. Ecco perchè approviamo la legge come spinta per raggiungere il traguardo finale che fa parte della mente e del cuore nostro. È un piccolo passo avanti. Però noi dobbiamo chiaramente denunciare, perchè altrimenti verremmo meno ad un nostro dovere, quanto segue.

Vi è nel disegno di legge una disposizione transitoria con la quale si dice che l'ergastolano il quale, prima del reingresso delle circostanze attenuanti nel Codice penale, abbia espiauto 25 anni, può chiedere di essere ammesso alla libertà condizionale. Se ciò che sto per dire non fosse corretto, ri-

schieremmo di essere tacciati di analfabetismo giuridico. È scritto lapidariamente all'articolo 65, n. 2, del Codice penale, che quando si è avuta una circostanza attenuante, la pena dell'ergastolo viene tramutata nella pena della reclusione dai 20 ai 24 anni. Perchè allora, in contrasto con tale disposizione del Codice penale, i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno stabilito una pena di 25 anni? Nessuno lo sa. Anche se si osservasse che in fatto non è stata concessa la diminuzione delle circostanze attenuanti, è pur sempre un calcolo problematico quello dei 25 anni, senza contare, egregi colleghi, che vi sono degli ergastolani che hanno avuto la pena perpetua quando già c'era la pena di morte, il che vuol dire che hanno avuto una degradazione del titolo della pena contestata, quando non v'era il diritto di appello e quando non erano previste le circostanze attenuanti. Perchè allora in questo caso non attenersi a quanto dispone il Codice penale?

Come vedete, sarebbe stato necessario proporre un emendamento, ma io, pur non essendo un rassegnato nella vita, mi sono rassegnato questa volta alla giusta osservazione dell'onorevole Ministro, il quale ha ricordato, come del resto ha fatto anche il collega Terracini, che, rinviandolo alla Camera, il disegno di legge sarebbe definitivamente sepolto. E poichè noi ci rendiamo profondamente conto dello stato d'animo di coloro che hanno tremendamente violato il Codice ma che d'altronde hanno anche tremendamente espiauto la loro pena giorno per giorno, ora per ora, non ci sentiamo di contrastare questo disegno di legge, pur nella sua formulazione non troppo rispondente alle esigenze giuridiche. E un sorso d'acqua per questi sventurati.

Onorevoli colleghi, ricordiamo le nobili parole di Luigi Settembrini con le quali ha espresso il tormento di questi infelici, e cerchiamo di fare sul serio delle leggi che non suscitino gli odii o il fuoco delle divisioni tra gli uomini; facciamo delle leggi che non siano la ripercussione di quelle per le quali dolorosamente Tommaso Hobbes ebbe a scri-

vere: « homo, homini lupus »; l'uomo, lupo all'altro uomo, invece che fratello.

Se questo noi faremo, se proseguiremo questo cammino, saremo orgogliosi di aver fatto una giustizia degna della nostra tradizione e della nostra civiltà.

Pertanto, mentre dichiaro, a nome mio e del Gruppo a cui appartengo, che voterò a favore di questo disegno di legge, spero che l'onorevole Ministro, con la sua attività, ci consenta di arrivare senza indugio là dove è la nostra mèta ultima. Non per nulla Cesare Beccaria ci ha insegnato che la mitezza della pena è quella sola che fa risollevarsi il caduto dalla putredine alla redenzione.

Questo ho voluto dire: spero che quel poco che ho detto sia realizzato e che ciò coroni l'opera dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Onorevoli colleghi, quando si parla di misura della pena rispetto all'entità del fatto delittuoso — il senatore Terracini ha poco fa parlato addirittura di mostruosità di alcune pene — si dimentica di solito la mostruosità dei delitti per i quali sono comminate le pene più gravi. Perciò, il problema, giuridico e filosofico, della natura e della entità della pena, va esaminato in profondità.

La pena, anche se durissima, ha, tra le sue funzioni, indubbiamente anche quella rieducativa. Sicchè, quando con questa legge si stabilisce che l'ergastolano, dopo un certo periodo di tempo, se dà segni sicuri di ravvedimento, può essere ammesso alla libertà condizionale, si concilia la durezza della pena — è indubbiamente dura la pena dell'ergastolo! — con la sua funzione rieducativa, tale, cioè, da consentire il reinserimento del condannato nella società umana.

Un punto va, però, subito chiarito: si chiede che l'ergastolano per aspirare alla libertà condizionale debba aver dato prove sicure di ravvedimento. Ora, perchè questo sia possibile, occorre creare un sistema di vita carceraria in cui tali prove possano essere date e raccolte.

Quali possono essere invero i segni di ravvedimento di un essere umano che non vive nel mondo ma vive isolato come l'ergastolano o il condannato in genere? In qual modo può dare apprezzabili segni di ravvedimento che lo facciano ritenere degno di riabilitazione?

I suoi rapporti verso i compagni di carcere, la sua disciplina verso i preposti agli stabilimenti, il suo comportamento verso i parenti che vivono lontani da lui e solo periodicamente vanno a trovarlo, sono troppo poca cosa. Occorre, a mio parere, tutto un sistema educativo che penetri nella sua psiche e crei i presupposti del ravvedimento, crei, cioè, in lui il riconoscimento delle sue deviazioni e la ferma volontà di volgere al bene le facoltà del suo animo.

Allora, veramente, per l'ergastolano una pena così dura viene a perdere molta parte della sua crudeltà perchè l'espiazione vi è congiunta all'aspirazione al ritorno alla vita!

Un'altra osservazione intendo fare: c'è in questo disegno di legge una norma transitoria la quale stabilisce che chi fu condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche, cioè anteriormente al decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 25 e non 28 anni di pena. Qui è necessario un chiarimento: tutti coloro che sono stati condannati all'ergastolo prima del 14 settembre 1944, hanno la possibilità di essere ammessi alla libertà condizionale dopo 25 anni o soltanto quelli che, se le attenuanti generiche fossero allora esistite, avrebbero avuto diritto a beneficiarne?

Se la soluzione è la prima, evidentemente il richiamo alle attenuanti generiche non ha ragione di essere; basterebbe dire che coloro che sono stati condannati prima del settembre 1944 hanno diritto alla libertà condizionale dopo il 25° anno. Si tratterebbe di un puro dato cronologico secondo il quale, peraltro, non si comprenderebbe il perchè della disparità di trattamento.

P I C C H I O T T I . Vorrei sapere perchè 25 anni e non 26, o 24, o 23. C'è una

norma del Codice penale, perchè non si applica quella?

J A N N U Z Z I . Più logica mi pare, invece, la seconda soluzione. Perchè il condannato all'ergastolo abbia diritto a chiedere la liberazione condizionale dalla pena dopo 25 e non dopo 28 anni, deve essere necessario non soltanto che la condanna sia stata anteriore al provvedimento che ristabiliva le attenuanti generiche, ma che ricorra, nel caso concreto, l'applicabilità di quelle attenuanti. Comunque, la questione in sede di formazione della legge va posta e merita un chiarimento ad evitare dubbi di interpretazione.

Con queste osservazioni, io personalmente ed il Gruppo al quale mi onoro di appartenere siamo favorevoli a questo disegno di legge, pur convinti che tutta la materia delle pene nel nostro ordinamento giuridico meriti ulteriori elaborazioni. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Dardanelli. Ne ha facoltà.

D A R D A N E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, esprimo l'adesione mia e dei colleghi di mia parte politica a questo disegno di legge. Come ha detto il senatore Picchiotti, bisogna avere esercitato la professione forense per lunghi anni, bisogna aver assistito una volta almeno alla pronuncia, in Corte d'assise, della condanna all'ergastolo, per intenderne pienamente il significato; bisogna aver vissuto il trauma che colpiva noi stessi, avvocati, quando, dopo una difesa condotta con le armi che noi avevamo a nostra disposizione, il nostro cliente veniva colpito da questa estrema sanzione (non parliamo poi della pena di morte, ripristinata nel periodo fascista) per capire tutto il tormento che in questi casi fa nascere la possibilità di errori, che purtroppo non sono poi così infrequenti, poichè i giudici sono uomini come tutti. Questo disegno di legge, quindi, apre una speranza a tanti reietti della società ristretti in una vita carceraria veramente penosa e di sofferenza.

La riforma degli articoli 72, 176 e 177 del Codice penale, non solo alleggerisce in qualche modo la gravità delle pene restrittive della libertà personale, ma lascia aperta la possibilità di sperare a chi, altrimenti, non dovrebbe essere considerato nemmeno più un uomo, ma una bestia segregata dall'umanità. Pertanto noi approviamo il provvedimento che crediamo veramente benefico. Anche una lontana possibilità della liberazione condizionale può costituire elemento di giustizia e di redenzione per i condannati.

Debbo tuttavia far osservare signor Ministro, che non riteniamo conveniente questo sistema di revisione saltuaria del Codice. Sarebbe opportuno, signor Ministro, che la riforma del Codice fascista, codice di durezza, diciamolo pure, come era considerato in quei tempi, venisse effettuata con criteri di organicità. Devo ricordare, onorevole Ministro, che nel vecchio Codice Zanardelli c'erano disposizioni per il riconoscimento della lesione preterintenzionale e per il riconoscimento dell'omicidio preterintenzionale, che sono state abolite nel Codice Rocco.

Molte volte, ed io stesso l'ho potuto constatare, i giudici si trovano di fronte alla necessità di applicare una pena che parte da un minimo di tre anni per una lesione provocata magari da una piccola baruffa, per uno spintone che può causare la rottura di una gamba, involontaria, ma volontaria agli effetti giuridici e per cui è prevista una pena di un minimo di tre anni. I giudici in quelle condizioni molte volte devono assolvere per non colpire con una pena troppo gravosa un delitto che gravoso non è.

Perciò, onorevole Ministro, dando il voto favorevole insieme ai miei colleghi, la prego di considerare una riforma più vasta di tutto il Codice penale e una riforma altresì del Codice di procedura penale. A questo proposito devo dire una cosa: l'altro giorno in sede di Commissione si è discusso di un aggravamento di pena per le frodi in commercio. Il disegno di legge, d'iniziativa del Governo, prevede infatti un aggravamento di pena. Io comprendo la necessità di combattere, isolare, stroncare in modo assoluto tutte le frodi in commercio che pos-

sono danneggiare la salute del nostro popolo e che possono danneggiare l'economia italiana, specialmente all'estero; però, onorevole Ministro, la proposta del mandato di cattura obbligatorio credo non possa essere accettata dai parlamentari. (*Inierruzione del senatore Venditti*).

M A G L I A N O . Ce ne occuperemo in Commissione.

D A R D A N E L L I . Ho voluto soltanto ricordarlo per dire che l'aggravamento delle pene in determinati casi è anche giustificato; ma credo che le pene debbano essere considerate sempre dal punto di vista umano, così come in questo presente progetto di legge, al quale daremo voto favorevole. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge, del quale oggi ci occupiamo, ha il fine di umanizzare la pena dell'ergastolo; questo fine è stato apprezzato dai colleghi, che sono intervenuti in questa discussione, i quali si sono dichiarati tutti favorevoli al disegno di legge, pur facendo alcune osservazioni che potranno essere prese in considerazione nel futuro, quando sarà rivisto il sistema sanzionatorio del nuovo Codice penale. Sostanzialmente il disegno di legge aderisce alle conclusioni alle quali sono pervenuti i convegni di studio promossi ed organizzati dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale nelle sessioni del 1958 e 1959. In quei due convegni, che furono dedicati allo studio ed alla impostazione del problema di cui oggi ci occupiamo, fu proposto di estendere all'ergastolo l'istituzione della liberazione condizionale; si disse allora che, rendendo possibile anche per il condannato all'ergastolo la liberazione condizionale, l'ergastolo perderà il suo aspetto fosco, in quanto,

pur mantenendo nella sua struttura giuridica il carattere di pena perpetua, lascia al condannato la possibilità di sperare validamente nel ritorno alla libertà dopo un adeguato periodo di espiazione della pena.

Anteriormente a questi due convegni di studio del 1958 e 1959, del problema dell'ergastolo già si era occupato il progetto preliminare per la riforma del Libro I del Codice penale, pubblicato nel 1949. Con questo progetto fu mantenuto l'ergastolo, ritenendosi che, una volta soppressa la pena di morte, esso rappresenta la necessaria maggior sanzione per le più gravi manifestazioni di criminalità.

Il senatore Terracini ha accennato alla necessità, secondo lui, di abolire l'ergastolo. Questo potrà formare oggetto del futuro Codice penale, quando sarà rivisto nel suo complesso il sistema sanzionatorio, ma non di questo disegno di legge, che modifica semplicemente un punto della scala delle pene. Oggi la riforma non può essere radicale, così come vorrebbe il collega Terracini, perché allo stato non è possibile armonizzarla con il sistema sanzionatorio vigente.

Nella relazione al progetto preliminare di riforma del Libro I, si disse che il sistema delle attenuanti previste dal Codice consente al giudice, dove sussistano circostanze attenuanti, di sostituire all'ergastolo la pena temporanea; fu però anche prevista una innovazione di particolare importanza, estendendo con l'articolo 152 di quel progetto al condannato all'ergastolo l'istituto della liberazione condizionale. Questa innovazione fu mantenuta ferma anche nel progetto ministeriale per la riforma del Codice penale pubblicato nel 1956. Veniva così, attraverso questi due convegni di studi, armonizzata la pena dell'ergastolo con i principi sanciti nell'articolo 27 della Costituzione, che, oltre a dichiarare inammissibile la pena di morte, fuori dei casi preveduti dalle leggi militari di guerra, dispone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato.

Sono principi della nuova Costituzione, ai quali indubbiamente sarà armonizzato in

modo integrale il futuro Codice. Nella norma costituzionale si ha una affermazione di principio, che impegna il legislatore ordinario ad una adeguata trasformazione di quelle pene che, nella forma attuale, non consentono di perseguire quel fine rieducativo acquisito, come essenziale, al contenuto di qualsiasi pena.

Quindi il collega Terracini ha ragione quando dice che, volendo dare piena attuazione al principio fissato dalla Carta costituzionale, dovrebbero pervenire alla abolizione dell'ergastolo; ma questo, ripeto, potrà formare oggetto del nuovo Codice penale, quando sarà rivisto tutto il sistema sanzionatorio nel suo complesso, non oggi, esaminando questo disegno di legge, che vuole solo aprire uno spiraglio di luce al condannato all'ergastolo.

Il disegno di legge prevede tre importanti modifiche. La prima riguarda l'articolo 22, per il quale la pena dell'ergastolo importa l'obbligo del lavoro e l'isolamento notturno, stabilendo inoltre che solo dopo aver scontato tre anni della pena si può essere ammessi al lavoro all'aperto. Il nuovo testo consente invece l'ammissione del lavoro all'aperto, senza restrizioni di termini. Vengono quindi abrogati il secondo e il terzo capoverso dell'articolo 22, che appunto prevedevano quelle restrizioni che il disegno di legge saggiamente vuole eliminare.

La seconda innovazione riguarda l'articolo 72 per il quale, nel caso di concorso di un delitto, che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il nuovo testo tende a ridurre il periodo di isolamento diurno nel caso di concorso dell'ergastolo con altro ergastolo o con pene detentive della durata complessiva superiore ai cinque anni.

La terza innovazione, che è quella di maggiore importanza, riguarda l'articolo 176, che prevede tre ipotesi di concessione di liberazione condizionale. La prima riguarda il condannato a pene detentive, che ha scon-

tato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Qualche collega osservava di non comprendere il perchè del termine dei cinque anni; tale termine risponde ai principi ai quali è informato appunto l'istituto della liberazione condizionale, che riguarda i condannati a pene di una certa entità. Invero non si può parlare di ravvedimento nei casi in cui si sconta una pena di breve durata.

La seconda ipotesi riguarda il recidivo nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99; il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli. La terza ipotesi, infine, riguarda il condannato all'ergastolo che può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventotto anni di pena. Indubbiamente, come si è osservato in Commissione, ventotto anni sono troppi ove si consideri che il condannato all'ergastolo subisce un pauroso regresso, che rende difficile ogni recupero; ma, d'altra parte, non si può prescindere dalla gravità del delitto commesso. Alcuni colleghi sono titubanti se prendere in considerazione nel futuro l'abolizione della pena dell'ergastolo; ciò dimostra la preoccupazione di attenuare eccessivamente la forza di intimidazione. Ecco perchè si impone la massima cautela nell'esame di un problema tanto grave, sul quale si dovrà tornare **quando, nella compilazione del nuovo Codice, sarà riveduta tutta la scala delle pene.**

L'articolo 176, nella sua formula vigente, richiede per la concessione del beneficio che il condannato abbia dato prova costante di buona condotta. A questa dizione il disegno di legge sostituisce l'altra: «...che abbia tenuto un comportamento tale da farne ritenere sicuro il ravvedimento». Su questo punto il senatore Picchiotti ha manifestato la sua preoccupazione e ha rilevato che basta alle volte il rapporto di un capoguardia, di un direttore di carcere per fare negare la concessione del beneficio. Qui è il motivo per cui il disegno di legge ha voluto essere più preciso: la semplice buona condotta può

anche far sorgere il sospetto di un comportamento simulatorio; nelle carceri purtroppo la simulazione attecchisce facilmente. Il carcerato può agire in modo da dare la sensazione di essersi ravveduto, mostrandosi ossequioso verso i superiori, mentre in realtà conserva l'istinto del male. Il nuovo testo richiede perciò che si prenda in esame tutto il comportamento che, come ho detto nella relazione scritta, mira a formare il convincimento del giudice, chiamato a manifestare il proprio parere. Sono tenuti in considerazione i rapporti del condannato con i familiari, con i compagni di carcere; fonte di convincimento potrà essere la corrispondenza, attraverso la quale si può intuire se il condannato vada migliorando moralmente e spiritualmente. Insomma il nuovo testo impone una indagine più approfondita; quindi ritengo che la preoccupazione del collega Picchiotti non sia fondata. Se si dovesse tener conto della sola buona condotta, la liberazione condizionale finirebbe per essere un beneficio diretto ad assecondare il buon andamento della vita carceraria, che può essere frutto della simulazione.

P I C C H I O T T I . Il più astuto e più furbo si preoccupa di tenere buona condotta! È quello ingenuo che non lo fa!

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. La concessione della liberazione condizionale è subordinata, poi, all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Stabilita la possibilità di concedere agli ergastolani il beneficio della liberazione condizionale, si sono dovute adattare a tale caso le norme dell'articolo 177 del Codice penale, ed è sembrato equo fissare per l'ergastolano in cinque anni, dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, il periodo di tempo previsto dal capoverso dell'articolo 177, in considerazione del fatto che la pena dell'ergastolo non si estingue se non con la morte.

Il senatore Jannuzzi ha chiesto spiegazione sulla portata dell'articolo 3, per il quale la liberazione condizionale può concedersi all'ergastolano condannato prima del ripristino delle attenuanti generiche.

Il senatore Jannuzzi si è domandato come possa armonizzarsi siffatta dizione. Chiarisco: il provvedimento è di competenza del Potere esecutivo, cioè del Ministro, al quale spetta statuire se dal processo risultino elementi che avrebbero giustificato la concessione delle attenuanti generiche. Si vuole insomma realizzare una parità di trattamento.

Onorevoli colleghi, dopo queste brevi considerazioni, desidero, per quanto non ho detto, rimettermi alla relazione scritta. Il disegno di legge non ha alcuna pretesa di innovare radicalmente il sistema sanzionatorio del nostro Codice; esso apre però uno spiraglio di luce al condannato, il quale non è più sotto l'incubo della morte civile, ma sa che, se saprà trovare in se stesso una nuova forza spirituale e morale, potrà ancora sperare di rimettersi sulla via del bene. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di rivolgere innanzitutto un vivissimo ringraziamento al Presidente di questa Assemblea per aver voluto assegnare all'Aula l'esame del disegno di legge, in modo che la discussione potesse risultarne più solenne in considerazione dell'importanza della materia.

In realtà il disegno di legge è di particolare interesse non solo perchè, come è stato universalmente riconosciuto, porta un raggio di luce nell'animo degli ergastolani, ma anche perchè è indicatore di una tendenza, come ha rilevato anche il senatore Terracini, verso una sempre maggiore umanizzazione della pena. Ed io ringrazio i senatori intervenuti in questo dibattito per aver dato atto che tutti coloro che esplicano funzioni in materia penitenziaria adempiono al loro

ufficio non soltanto con zelo encomiabile, ma addirittura con spirito missionario, perchè chi conosce la vita delle prigioni sa quanto duro sia il sacrificio che compiono gli addetti alla cura e alla tutela di coloro che hanno infranto la legge.

Ringrazio altresì il **Presidente Magliano** della sensibilità che ha dimostrato nei riguardi di questo provvedimento, portandolo rapidamente alla discussione.

Esprimo inoltre il mio apprezzamento a tutti i senatori che hanno rinunciato a presentare emendamenti pur di far entrare in vigore al più presto questo atteso disegno di legge; e un ringraziamento particolare debbo esprimere all'illustre relatore, non soltanto per la dotta e perspicua relazione scritta, ma anche per il completamento di illustrazione che ne ha fatto oggi in Aula. Il mio ringraziamento va altresì agli onorevoli senatori Terracini, Picchiotti, Jannuzzi e Dardanelli che sono intervenuti nel dibattito.

Come già è avvenuto in Commissione, il primo problema che è stato discusso, sia pure di scorcio, è quello che è stato definito di fondo, cioè il problema della conservazione o meno della pena dell'ergastolo. Preliminarmente a questo problema si è presa in esame l'altra questione della compatibilità degli articoli del Codice penale che riguardano l'istituto dell'ergastolo con i principi fissati nella nostra Costituzione.

Potrei limitarmi a dire, come ha dichiarato l'onorevole relatore, che questo è un pro-

blema che sarà trattato in sede di revisione dei Codici; ma la questione della compatibilità o meno di una pena prevista dalle leggi in vigore con le norme della Costituzione deve essere chiarito subito affinché non resti nel nostro animo alcuna ombra di dubbio.

Come è noto, la questione della legittimità costituzionale degli articoli del Codice penale che prevedono la pena dell'ergastolo, è stata autorevolmente esaminata dalla Cassazione a Sezioni unite e ha dato luogo alla nota ed elaborata ordinanza del 1956 nella quale è stata riconosciuta manifestamente infondata la proposizione della questione di illegittimità costituzionale degli articoli del Codice penale che riguardano l'ergastolo.

In realtà, a parte gli argomenti più strettamente giuridici, mi sembra che un'Assemblea politica qual è il Senato debba fermare la sua attenzione sull'argomento che l'articolo 27 della nostra Costituzione, nell'ultimo comma, ha dichiarato espressamente inammissibile con tutto il sistema del nuovo Stato repubblicano, e quindi con la Costituzione, la pena di morte. Eppure non vi era una esigenza derivante dall'esistenza in atto della pena di morte, perchè prima dell'entrata in vigore della Costituzione quella pena era già stata abolita. Si è trattato quindi della solenne proclamazione di un principio che appartiene ormai al patrimonio giuridico del nostro Paese, fin dalla famosa opera del Beccaria.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue **B O S C O**, *Ministro di grazia e giustizia*). Il Costituente ha preso dunque in esame il vertice virtuale del sistema penale, dichiarando inammissibile la pena di morte. Ma, pur trovandosi di fronte ad una legislazione che già in atto conteneva ed applicava l'istituto dell'ergastolo, non ritenne

necessario di interdire la pena della privazione perpetua della libertà.

Detto questo e stabilito che non è contrario nè alla lettera nè allo spirito della Costituzione il mantenimento dell'istituto dell'ergastolo, non è tuttavia da escludersi che in una revisione organica e sistematica del

Codice penale si possa decidere anche in modo diverso. Non c'è dubbio però che una innovazione così profonda e radicale, come giustamente osservava il senatore Dardaneli, non può essere stabilita « per novella », cioè con una semplice modifica di singole disposizioni del Codice penale, ma va inquadrata nell'insieme organico del sistema generale della comminazione delle pene.

È evidente infatti che, se si sopprime come vertice della scala penale l'istituto dell'ergastolo, bisogna anche ragguagliare tutte le altre pene a una misura minore, perchè è chiaro — come diceva lo stesso Beccaria — che non si può trattare con pene uguali delitti che offendono in modo disuguale la società.

Quindi, è un problema *de iure condendo* che va guardato, però, nella visione organica di una modifica sistematica del Codice penale; è un problema, come ho avuto l'onore di dire sulla discussione del bilancio della Giustizia, che non può essere risolto in questo scorcio di legislatura.

P I C C H I O T T I . E poi, sono passati 14 anni, si può aspettare ancora un anno!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* La riforma del Codice penale è cosa molto impegnativa, e deve esprimere la nuova struttura della nostra società in cammino. Del resto, nessuno può addebitare nè all'attuale nè ai precedenti Governi una responsabilità in materia, perchè i progetti di riforma del 1949 e del 1956 furono sepolti da una valanga di osservazioni e di rilievi che dimostrano appunto come i tempi fossero ancora immaturi per procedere ad una riforma organica del Codice penale.

È evidente, tuttavia, che si tratta di una materia che dobbiamo nuovamente prendere in esame mediante costituzione di un'apposita Commissione, con la collaborazione dei parlamentari. Però, senatore Picchiotti, tra qualche mese inizierà la campagna per le elezioni politiche e non è pensabile che i parlamentari possano trascurare i loro impegni elettorali per partecipare alle sedute

della Commissione; onde è indispensabile rinviare il problema alla prossima legislatura.

Tornando al disegno di legge in esame, l'importanza di esso non deriva soltanto dall'estensione dell'istituto della liberazione condizionale agli ergastolani, ma consiste anche in altre utili innovazioni, come quella, ad esempio, che riguarda l'ammissione al lavoro all'aperto, senza restrizioni di termini. Al senatore Jannuzzi, il quale giustamente ha detto a questo proposito che se la liberazione condizionale è fondata sul ravvedimento del detenuto, bisogna anche dare, nel sistema penitenziario, i mezzi adatti ad ottenere questo ravvedimento, risponderò che il sistema penitenziario italiano, oggi, per l'appunto, è ispirato ed è improntato a questa direttiva: innanzitutto, allargare il più possibile la sfera di impiego lavorativo, perchè è ormai acquisito ai principi della scienza penitenziaria che il lavoro è un mezzo efficace di rieducazione e di riadattamento sociale. Come già dissi nella discussione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, già oggi il 54 per cento dei detenuti è impiegato in attività lavorative. E questa una cifra veramente importante, se si considera che non possono impegnarsi in lavoro attivo coloro che sono vecchi o ammalati, e coloro che sono detenuti in attesa di giudizio.

Altro strumento efficace è quello dell'istruzione e dell'educazione, sia civile che religiosa, in modo che nella maggiore apertura mentale e nelle migliorate condizioni di spirito i detenuti possano trovare i punti di appoggio per la propria redenzione.

Sono questi i sistemi che impieghiamo realmente, e che sono passati dalle fredde e teoriche norme regolamentari, all'attuazione concreta negli istituti penitenziari.

In proposito, ho ascoltato con viva soddisfazione il riconoscimento che il senatore Terracini ha fatto dei benefici effetti del sistema penitenziario attuale. Questo mi dà modo, ancora una volta, di rivolgere il mio vivissimo elogio al personale che si occupa della rieducazione dei condannati.

Altra importante modifica che risulta dall'attuale disegno di legge è quella che riduce i periodi di isolamento diurno nel caso di concorso dell'ergastolo con altro ergastolo. E desidero soffermare l'attenzione del Senato su questo punto, perchè all'altro ramo del Parlamento fu proposta addirittura l'abolizione dell'isolamento diurno.

Noi abbiamo ritenuto opportuno di aderire ad una sostanziale riduzione di questo periodo, ma non all'abolizione completa, perchè purtroppo esistono delle ipotesi di delitti che comporterebbero non una ma più di una condanna all'ergastolo. Si pensi ai delitti compiuti dagli ergastolani mentre scontano la pena: una misura di intimidazione, nell'ipotesi di già avvenuta condanna all'ergastolo, deve sussistere per non lasciare senza difesa coloro che dedicano la loro attività all'assistenza degli ergastolani.

In questo settore si è però concesso il lavoro all'aperto e la possibilità di essere successivamente assistiti dal provvedimento della liberazione condizionale, che indubbiamente, come hanno rilevato e il relatore e coloro che sono intervenuti, rappresenta la riforma più sostanziale che sia stata introdotta nel presente disegno di legge.

L'ammissione alla liberazione condizionale potrebbe sembrare ai profani una semplice ripetizione di ciò che esiste già con l'istituto della grazia; trattasi in realtà di un istituto ben diverso, perchè la liberazione condizionale si basa su altri presupposti. Con l'entrata in vigore di questa legge l'ergastolano, che fino ad ora poteva fruire soltanto della grazia, potrà aspirare anche alla liberazione condizionale che fa leva soprattutto sulla rieducazione e sul ravvedimento.

Osservazioni di dettaglio sono state fatte in ordine alla norma transitoria e al periodo necessario per richiedere la liberazione condizionale. Su tali punti ritengo doveroso qualche chiarimento. È stato domandato se la norma transitoria richiede un periodo di 25 anni per ammettere alla liberazione condizionale l'ergastolano che fu condannato prima del ripristino delle attenuanti generiche. L'onorevole Romano ha già risposto che bisogna tener presente la disposizione gene-

rale che regge l'istituto della liberazione condizionale, secondo cui questa non può essere applicata se non quando il residuo della pena da espiare non superi i 5 anni. In base a questo principio, i condannati a 30 anni di reclusione, cioè ad una pena minore dell'ergastolo, non possono fruire della liberazione condizionale se non dopo 25 anni di espiata pena. Pertanto un'anticipata liberazione dell'ergastolano avrebbe richiesto una revisione del sistema anche nei riguardi delle altre condanne. Quanto all'argomento esposto dal senatore Picchiotti, il quale ha affermato che se fossero state applicabili le circostanze attenuanti generiche, il condannato all'ergastolo avrebbe potuto ottenere una condanna inferiore ai 25 anni, è da considerare che, come giustamente ha osservato il senatore Jannuzzi, una cosa è la concedibilità delle attenuanti in astratto e un'altra cosa è la loro concessione in concreto. Nessuno può affermare con sicurezza che, se fossero state applicabili quelle attenuanti al tempo della condanna, esse sarebbero state applicate nel caso concreto, tanto vero che ancora oggi, pur essendo riconoscibili quelle circostanze, le condanne all'ergastolo vengono ugualmente comminate, il che significa che il giudice popolare spesso ne disattende l'applicabilità nei delitti più efferati. Di conseguenza non si può ammettere la presunzione che tutti coloro che non poterono beneficiare anteriormente al 1944 delle circostanze attenuanti ne avrebbero effettivamente usufruito. Ecco perchè occorre un esame caso per caso.

P I C C H I O T T I . Bisogna essere decisi: o si vogliono dare o non si vogliono dare; se si vogliono dare, si diano secondo il Codice penale. Bisogna essere logici.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Picchiotti, qualche volta la logica tradisce. Una cosa è il magistero punitivo esercitato in sede giurisdizionale, e un'altra cosa è la riduzione della pena, in seguito ad un'istanza di grazia o di liberazione condizionale. Quest'ultima è un'attività ammi-

nistrativa e non giurisdizionale. I due sistemi non debbono essere confusi.

Ho già spiegato perchè non si può scendere al di sotto dei 25 anni e perchè non si possa applicare automaticamente quella riduzione della pena che il senatore Picchioti richiederebbe (parlando addirittura di analfabetismo giuridico), quasi che tutti coloro i quali sono stati condannati prima del 1944 sarebbero stati sicuramente assistiti dal beneficio del riconoscimento delle attenuanti.

P I C C H I O T T I . E se si parte da quello non si deve dar nulla?

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Il legislatore ha usato una via di mezzo prendendo in considerazione la particolare condizione di coloro che forse potevano ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti e in tal caso ha dato al Ministro una maggiore discrezionalità. Parlando di discrezionalità, rispondo anche al senatore Jannuzzi. Non si tratta evidentemente di un diritto del condannato all'ergastolo ad ottenere la liberazione condizionale. La concessione deve essere subordinata ad un'indagine da compiersi caso per caso, per accertare l'esistenza del requisito del sicuro ravvedimento.

Mi pare di aver risposto a tutti gli argomenti che sono stati posti nella discussione generale e quindi non mi resta che concludere affermando che il Governo, col disegno di legge che oggi sottopone alla vostra approvazione, nel conciliare due opposte tendenze, due contrastanti orientamenti sul mantenimento o meno dell'ergastolo, ha inteso, lasciando ferma l'efficacia intimidatrice della pena, creare una fiaccola che alimenti la speranza degli ergastolani meritevoli della riconquista della libertà. Secondo l'insegnamento del Beccaria la massima intensità che possa darsi ad una pena giusta non è la morte ma la totale e perpetua perdita della libertà personale. Pur nella scia di questo insegnamento, la nostra generazione è fiera di proclamare che la perpetuità della pena può essere attenuata non solo in for-

za del potere di grazia, ma anche col nuovo istituto della liberazione condizionale che per la prima volta si applica agli ergastolani. In tal modo il precetto costituzionale della finalità educativa della pena accende anche negli animi di coloro che sono stati condannati alla pena perpetua una nuova luce di speranza che valga a sorreggerli lungo l'aspra salita verso la vetta della redenzione, raggiunta la quale saranno finalmente restituiti liberi ad una libera società. (*Vivi applausi dal centro.*)

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 22 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.

(*È approvato.*)

Art. 2.

Gli articoli 72, 176 e 177 del Codice penale sono modificati come segue:

« **ART. 72.** (*Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee*). — Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa ».

« ART. 176. (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

« ART. 177. (*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*). — Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate

dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo ».

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Norma transitoria*).

Il condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno venticinque anni di pena.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Massimo Lancellotti. Ne ha facoltà.

M A S S I M O L A N C E L L O T T I . Tenuto conto delle finalità che si propone il disegno di legge e in considerazione che il beneficio della liberazione condizionale può essere concesso in casi particolarmente significativi, specie per le garanzie offerte dal condannato con un operoso ravvedimento, esprimo voto a favore.

Il problema dell'abolizione dell'ergastolo trae dal presente disegno di legge una sua iniziale soluzione, in quanto, mentre fino ad ora in riferimento alla pena dell'ergastolo era consentito soltanto il beneficio della grazia, oggi si introduce un criterio di valutazione diverso e fin qui valido soltanto per le pene a termine.

Siamo perciò in presenza di una svolta nel modo di considerare la pena dell'ergastolo e questa è la ragione che determina l'assenso alla legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste » (821-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Tolloy. Ne ha facoltà.

TOLLOY. Il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge, sottolineando con soddisfazione come il Parlamento, saggiamente, abbia fatto proseguire l'iter di questo disegno di legge anche se nel frattempo si è dato inizio all'iter legislativo della Regione Friuli-Venezia Giulia. Con questo noi riteniamo infatti che si tuteli quel carattere particolare, che il Gruppo socialista, mio tramite, ha già avuto modo di illustrare, che caratterizza Trieste e la sua zona, nell'attesa dell'istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, *relatore*. Il mio discorso sarà molto breve, perchè, come ha annunciato il Presidente, si tratta di un disegno di legge approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. La modifica è una sola e l'attenzione dell'Assemblea deve essere attratta sulla parte nella quale i due testi dissentono.

Si tratta del quarto comma. Esso nel testo originario era del seguente tenore: « Per i seggi che eventualmente rimangono vacanti nel corso della legislatura si procede ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla data della vacanza, salvo che questa si determini

entro l'ultimo anno della legislatura ». Il Senato si preoccupava di colmare la vacanza ove questa venisse a verificarsi, purchè ciò non avvenisse nell'ultimo anno. Il testo corrispondente in dissenso della Camera è il seguente: « Per i seggi che eventualmente rimangono vacanti nel corso della legislatura non si procede a sostituzione ».

L'attenzione dell'Assemblea è rivolta a scegliere tra questi due indirizzi. Aveva ragione il Senato o per ipotesi è da seguire l'indirizzo della Camera dei deputati? Un attento esame porta a dover seguire quest'ultimo indirizzo, perchè, come dicevo nella relazione scritta, se si approfondisce lo spirito della legge fondamentale per le elezioni del Senato, si trova che una situazione in un certo senso analoga si presentava al legislatore allora e tuttavia non si prevedevano elezioni suppletive. Intendo dire che già allora il legislatore aveva innanzi a sè la situazione della Valle d'Aosta, con un solo senatore. Orbene, avrebbe potuto preoccuparsi e stabilire elezioni suppletive per il caso di vacanza. Di ciò non si fece carico e quindi è piuttosto da seguire quell'impostazione, tanto più in quanto — è bene sottolinearlo — i senatori per Trieste sono tre, ma non sono collegati tra loro e perciò, senza collegamento, si presenta una situazione analoga a quella dell'unico senatore per la Valle d'Aosta.

Oltre a questa prima considerazione, che attiene ad un approfondimento del principio seguito dal legislatore nella legge fondamentale per l'elezione al Senato, si aggiunge una considerazione non dirò di opportunità nè di convenienza, ma comunque di attualità. In che senso? Questa legge ha un carattere transitorio, è destinata ad aver vita fino a quando non si costituisca la Regione Friuli-Venezia Giulia, dopo di che Trieste rientra in un ambito maggiore, che sarà disciplinato dalle norme che dovranno regolare quella nuova situazione territoriale e giuridica. Anche per questa ragione non è il caso di preoccuparsi di vacanze e di vuoti da colmare.

Sono dunque dell'avviso che si debba accettare l'indirizzo deciso dalla Camera dei

deputati. Si può quindi approvare il disegno di legge con la modifica suddetta ed in questo senso invito l'Assemblea a votare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Su un solo punto desidero, mentre il Senato si accinge, come pare, ad approvare il disegno di legge, rendere una precisa dichiarazione.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, recante « Norme per la elezione di senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste », si concluderà l'iter legislativo che già portò all'approvazione della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, la quale (com'è noto) costituì « provvisoriamente » la circoscrizione di Trieste e le assegnò tre senatori.

Con l'approvazione di questo disegno di legge verrà ad essere disposto lo strumento legislativo indispensabile perchè quella legge costituzionale possa aver pratica attuazione fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Al momento in cui quello Statuto entrerà in vigore, verrà a cessare la legislazione speciale provvisoria per l'elezione dei senatori a Trieste; ed anche nella nuova Regione, ivi compresi Trieste ed i Comuni del suo territorio, l'elezione dei senatori dovrà avvenire — come risulta anche dall'articolo 4 del disegno di legge costituzionale recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione, già approvato in prima deliberazione da entrambe le Camere — su base regionale, secondo il dettato dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione.

Affinchè su quella base regionale l'elezione avvenga è stato già approvato dal Consiglio dei ministri (come pure è noto), ed è in corso di presentazione al Senato, il disegno di legge per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di includervi, appunto, Trieste ed il suo territorio.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della modifica apportata dalla Ca-

mera dei deputati. Si dia lettura del quarto comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

GENCO, *Segretario:*

« Per i seggi che eventualmente rimangono vacanti nel corso della legislatura non si procede a sostituzione ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non creda di destinare la Mostra d'Oltremare di Napoli come « Fiera annuale dei prodotti del Mezzogiorno e delle Isole », al fine di creare un particolare mercato alle industrie sorte nell'area di competenza della Cassa del Mezzogiorno, in vista delle norme per la industrializzazione di quelle zone depresse. E ciò anche per determinare un sicuro incentivo alla industrializzazione stessa (1564).

SANSONE

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per sapere se risponda a verità la notizia di un progettato smantellamento dell'impianto a trazione elet-

trica sulle linee Trofarello-Cuneo e Fossano-Ceva.

L'interrogante si permette di ricordare al Ministro che le linee Torino-Savona e Torino-Cuneo sono di importanza molto grande per tutto il Piemonte, poichè rappresentano l'unico mezzo di comunicazione ferroviaria fra il Piemonte e la Liguria occidentale, tanto più che si prevede prossimo lo allacciamento tra Cuneo e Nizza e Ventimiglia.

La sostituzione della trazione elettrica con quella a motrici Diesel costituirebbe senza dubbio un peggioramento ed un declassamento delle linee stesse, mentre invece sarebbe necessario un potenziamento ed il ripristino del secondo binario tra Fossano, Mondovì e Ceva, smantellato durante l'ultima guerra per esigenze belliche (3408).

DARDANELLI

Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per ovviare ai gravi danni prodotti dai recenti nubifragi verificatisi in Sicilia, in particolare in molti comuni della provincia di Agrigento, come Agrigento, Porto Empedocle, Menfi e Sciacca, dove si sono avuti danni all'agricoltura, interruzioni della linea ferrata Castelvetro-Porto Empedocle e della statale n. 115 nonchè al porto di Sciacca con l'affondamento di alcuni motopescherecci.

Si chiede che le Amministrazioni interessate provvedano a riparare i danni subiti: in particolare poi si provveda ad iniziare le opere della statale n. 115, ed in specie per il porto di Sciacca continuare i lavori di prolungamento del braccio di levante onde assicurare ai numerosi natanti l'entrata e la sicurezza nel porto stesso (3409).

MOLINARI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti di primo e pronto intervento si intendano adottare per riparare i gravi danni provocati dalle piogge

e dagli straripamenti fluviali che hanno recato allagamenti alle provincie di Roma e di Viterbo, ed in particolare nei centri di Tarquinia, Civita Castellana, Carbognano, Ronciglione, Corchiano, Gallese dove in alcuni tratti sono interrotte le comunicazioni, e se non ritenga inoltre si debba provvedere con il rito della « somma urgenza » per il ripristino del ponte-acquedotto sul Rio Fratta che, per il crollo di due arcate, ha interrotto il rifornimento idrico della popolazione di Corchiano (3410).

ANGELILLI

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere se non ritengano di procedere, con l'urgenza che il caso comporta, alla emanazione del regolamento previsto dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e adottare i provvedimenti idonei ad elevare, almeno a lire 25 mila, il limite massimo di reddito mensile per il godimento della pensione da parte dei ciechi civili, in seguito alla svalutazione subita dalla moneta dal 1954 ad oggi.

L'interrogante chiede altresì che il limite di reddito, consentito per beneficiare della pensione, sia elevato a lire 35 mila per i ciechi che esplicano attività lavorativa artigianale (3411).

INDELLI

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 21 novembre 1962

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 17

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

GELMINI (MONTAGNANI MARELLI, BARDELLINI, SACCHETTI, MARABINI, CERVELLATI, SIMONUCCI, GOMBI, ZANARDI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Rile-

vato che dalla pubblicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » sono trascorsi oltre cinque anni senza che sia stata predisposta ed attuata l'ulteriore disciplina legislativa, espressamente prevista all'articolo 20, e per la quale, a seguito di voto unanime del Parlamento, era stato assunto formale impegno di provvedervi entro sei mesi;

considerato che un sensibile aggravio di oneri contributivi e fiscali è stato posto a carico della categoria sia a seguito dei più recenti provvedimenti legislativi, specie concernenti il riordinamento della disciplina degli assegni familiari, sia per la mancata sistemazione unitaria della disciplina tributaria dell'artigianato, si interpella il Governo per conoscere i suoi concreti intendimenti in merito allo scioglimento della riserva espressa dal citato articolo 20, ed alla attuazione della conseguente normativa, con particolare riferimento alla modifica delle norme sulla disciplina dell'apprendistato e dalla introduzione di norme di agevolazione fiscale e tributaria (514).

BARDELLINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alle pressochè unanimi manifestazioni di protesta delle Commissioni provinciali artigianato e delle organizzazioni artigiane di ogni credo politico, che hanno visto gravate le modeste aziende artigiane di notevolissimi oneri contributivi con il provvedimento di legge che riordina il sistema degli assegni familiari, mentre da oltre cinque anni queste modeste aziende attendono il realizzarsi del più volte promesso provvedimento di scioglimento della riserva contenuta nell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Mentre ricorda che il minor contributo di cui godevano le aziende artigiane poteva considerarsi un modesto beneficio concesso per l'opera di addestramento professionale che in genere nei laboratori artigiani si attua a favore degli apprendisti, che diversamente da quelli adibiti alle

macchine nelle grandi industrie si specializzano in un mestiere, chiede se non ritiene sia giunto il momento di sciogliere tale riserva, dando corso alle agevolazioni fiscali, contributive e di altro genere, che in detta riserva sono contenute (518).

RODA (CALEFFI, BANFI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che a Milano un ragazzo di 12 anni è caduto dal sesto piano di un cantiere, dove era stato assunto abusivamente, malgrado il preciso disposto della legge 29 novembre 1961, n. 1325, che vieta l'impiego della mano d'opera di età inferiore ai 15 anni; poichè tale odioso abuso non è nè isolato nè sporadico neppure nella metropoli lombarda, ma anzi sta estendendosi in maniera preoccupante, si chiede di conoscere:

a) quali provvedimenti si intendano prendere per rendere più efficienti i controlli da parte dei locali Ispettorati del lavoro, che risultano attualmente inadeguati a tale compito financo nelle grandi città industriali;

b) quali modifiche all'attuale legislazione in materia intenda apportare il Governo per renderla operante almeno sul piano repressivo, stante le ridicole sanzioni attuali, di solo carattere pecuniario, che si limitano ad ammende da 2.000 a 10.000 lire (600).

RODA (NENNI Giuliana, RONZA, BANFI, BONAFINI, ARNAUDI, CALEFFI, PICCHIOTTI, NEGRI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se di fronte alla massiccia ondata di sfratti che, specialmente nei più importanti centri industriali del Paese, si è riversata in questi ultimi tempi sui più laboriosi e minuti operatori economici, quali piccoli artigiani ed esercenti, non ritengano equo ed opportuno intervenire con tempestivi provvedimenti legislativi allo scopo di sospendere tali indiscriminate azioni di estromissione da parte dei locatori, e ciò sino a quando non si renderà operante la nuova legge sul riconoscimento dell'avviamento

commerciale, il cui *iter* ha subito un'incomprensibile battuta d'arresto, favorendo in tal modo una biasimevole speculazione ai danni dei cennati piccoli operatori economici (602).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956 emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958 (733).

2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante Scambio di Note 25 marzo - 27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria (1696-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957 (1922).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961 (2016).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 (2020).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 (2035) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Ceylon per i servizi aerei

concluso a Colombo il 1° giugno 1959 (2036) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per la importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960 (2147) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi (1514).

SPEZZANO. — Estensione del servizio metrico ai contatori elettrici e trasformatori di misura e istituzione di un laboratorio di misure elettriche presso l'Ufficio metrico comunale di Roma (29).

MONTAGNANI MARELLI ed altri. — Verifica quadriennale dei misuratori di gas (881).

11. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAGLIANO ed altri. — Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione « Molise » (8-bis) (*In prima deliberazione approvato dal Senato il 20 luglio 1961 e dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1961*).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari